



REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

*Gestione delle
attività di sicurezza e prevenzione
negli appalti,
contratti d'opera,
forniture e servizi
e nelle attività esterne*

(art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.)

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 – SOGGETTI COINVOLTI E DEFINIZIONI DEI TERMINI	2
ART. 3 – COMPITI DEL COMMITTENTE	4
ART. 4 – COMPITI DELLA DITTA	5
ART. 5 - COMPITI DELLE DITTE INCARICATE DELLE PULIZIE DEI LOCALI	6
ART. 6 - COMPITI DEL PERSONALE	7
ART. 7 - COMPITI DEL RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ E DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA.....	7
ART. 8 - CONVENZIONI CON ENTI ESTERNI ALL'UNIVERSITÀ.....	7
ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI	7

Appendice A: Informazioni generali dell'Ateneo (organizzazione della sicurezza, misure di prevenzione e protezione, norme di sicurezza)

Appendice B: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà



Art. 1 – Finalità e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato al fine di creare le necessarie premesse per il *coordinamento per la sicurezza e salute di lavoratori esterni che prestano la propria opera presso l'Università ovvero di universitari che operano all'esterno* (art. 7 D.Lgs. 626/94 e s.m.i., D.M. 363/98) e per *la salvaguardia dell'ambiente* (D.Lgs. 152/06), quando siano affidati lavori ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di appalto o contratto d'opera) ovvero quando personale dell'Università opera presso Enti o ditte esterne.
2. Poiché in Università la collaborazione con Ditte è frequente, ma di tipologia ed entità molto variabile, il presente Regolamento ha validità generale, rendendosi necessario definire, di volta in volta, per le singole attività oggetto di contratto, specifici atti per il coordinamento. In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente, come in seguito definito, per la predisposizione delle misure di prevenzione e protezione specifiche.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le attività normate dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
4. Le appendici e gli allegati sono parte integrante del Presente Regolamento e possono essere aggiornati anche indipendentemente dal testo del Regolamento stesso, a cura dell'Area Ambiente e Sicurezza.
5. Il presente Regolamento non si applica alle strutture universitarie ospitate presso enti esterni, le quali dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari vigenti presso l'ente ospitante, fatte salve diverse indicazioni contenute in specifici accordi tra le parti.

Art. 2 – Soggetti coinvolti e definizioni dei termini

1. I soggetti coinvolti nell'ambito del presente Regolamento, oltre a quelli istituzionali, sono:
 - **Ditta:** impresa appaltatrice e subappaltatrice, lavoratore autonomo, libero professionista, ente, a cui sono affidati, all'interno dell'Università, lavori in appalto o contratto d'opera, installazione o manutenzione di apparecchiature, ecc.;
 - **Committente:** colui che, avendone l'autorità, sottoscrive con la Ditta l'ordine/contratto per un intervento che prevede la presenza di personale della Ditta stessa presso l'Università. Qualora l'ordine/contratto sia sottoscritto dal Rettore, il Committente è identificato nel dal Direttore Amministrativo, Responsabile della Struttura o nel Responsabile dell'Ufficio amministrativo che ha proposto il contratto per la firma e che gestisce la prestazione contrattuale prevista.
 - **Responsabile di Struttura:** Responsabile di Struttura, ovvero Responsabile dell'Ente o della Società che agisce in regime di convenzione entro i locali dell'Università. Al Responsabile di Struttura, in coordinamento con il Responsabile dell'attività di didattica, ricerca o servizio, è assegnato il compito di autorizzare l'accesso alle zone regolamentate, verificare il rispetto delle misure generali di tutela previste e approvare l'acquisto delle apparecchiature e/o delle sostanze pericolose.
 - **Responsabile dell'attività di didattica, di ricerca o di servizio (RARL),** di seguito denominato **Responsabile dell'attività:** si deve coordinare con il Responsabile di Struttura della Ditta per autorizzare gli accessi al laboratorio di cui è responsabile e alle attività svolte presso il medesimo. Lo stesso deve predisporre le misure di prevenzione e protezione, formare ed informare i propri collaboratori e studenti, sorvegliare sul loro



operato e informare la Ditta sui rischi specifici presenti e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambiente di lavoro interessato.

- **Area Servizi Tecnici:** provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento, ecc.), alla attuazione della normativa antincendio. È responsabile dell'applicazione delle "prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili" (D.Lgs. 494/96 e s.m.i.) relativamente alle attività da essa commissionate.
- **Area Ambiente e Sicurezza:** si occupa di sicurezza e salute sul luogo di lavoro; è costituita dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università a norma del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e dal D.Lgs. 81/08.

Su richiesta, il Servizio provvede in particolare a supportare il Committente nella stesura del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, da allegare al contratto di appalto o d'opera ovvero al buono d'ordine. Per il corretto espletamento di tale funzione, il Committente e la Ditta dovranno fornire al Servizio tutte le informazioni necessarie.

- **Contratto d'appalto:** contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
- **Contratto d'opera:** si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente (art. 2222 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.
- **Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI):** piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare le interferenze dovute alle attività della Ditta ovvero delle Ditte coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti della Ditta circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la Ditta stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Esso si compone della documentazione di cui all'Appendice B. Il documento è allegato al contratto d'appalto o d'opera ovvero all'ordine.
- **Tessera di riconoscimento:** cartellino identificativo del lavoratore corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Le imprese con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.



TITOLO I – Affidamento di attività da svolgersi entro l'area dell'Università

Art. 3 – Compiti del Committente

1. Il Committente, in quanto delegato dal Rettore, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza deve predisporre quanto previsto dal presente Regolamento, in applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. 626/94. Il Committente, anche tramite il supporto degli uffici competenti dell'Amministrazione, provvede a:
 - a) fornire alla Ditta, in sede di richiesta di offerta ovvero nel bando di gara e comunque prima dell'emissione dell'ordine ovvero della sottoscrizione del contratto, copia del presente Regolamento e dei relativi allegati, avendo cura di aver debitamente compilato la parte prima dell'Appendice B (informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la Ditta è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate);
 - b) farsi restituire dalla Ditta, in sede di presentazione dell'offerta e comunque prima della sottoscrizione del contratto o dell'emissione del buono d'ordine, debitamente compilata la parte seconda dell'Appendice B (attività svolta dalla Ditta);
 - c) verificare, in fase preliminare e comunque prima dell'emissione dell'ordine ovvero della sottoscrizione del contratto, i requisiti tecnico-professionali della Ditta, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - d) accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove presenti;
 - e) effettuare con la Ditta un approfondito sopralluogo nelle aree ove si svolgeranno i lavori, fornendo dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti, sulle vie di esodo, sul Piano di emergenza e di evacuazione predisposto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
 - f) richiedere espressa autorizzazione all'Area Servizi Tecnici nel caso in cui i lavori modificano, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici ovvero la destinazione d'uso dei locali;
 - g) informare l'Area Ambiente e Sicurezza nel caso in cui i lavori modificano, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero la destinazione d'uso dei locali e nei casi in cui i lavori interessino ambienti a rischio specifico (laboratori, officine, stabulari, ecc.);
 - h) promuovere, prima della sottoscrizione del contratto, una riunione di coordinamento con la Ditta ovvero con le Ditte interessate dall'affidamento dei lavori, qualora tra loro interferenti, al fine dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze (**DUVRI**, parte terza Appendice B), che dovrà essere allegato al contratto ovvero al buono d'ordine;
 - i) coordinarsi con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, ovvero con il Responsabile delle attività per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
 - j) predisporre quanto previsto nel **DUVRI**, per quanto di competenza e in accordo con la Ditta.

2. Il Committente, attraverso il Responsabile di Struttura ovvero il Responsabile delle attività, autorizza:
 - a) l'accesso a zone regolamentate previa dichiarazione rilasciata dalla Ditta, che attesti l'assenza di controindicazioni all'esposizione al rischio specifico del personale interessato



- e, ove richiesto, l' idoneità alla mansione specifica;
- b) l' esecuzione di lavori a maggiore rischio di incendio (ad es. lavori a fiamma libera), previa verifica che la Ditta attui idonee misure ed organizzi il lavoro in modo da garantire la prevenzione, ivi compreso, ove necessario, l' immediato intervento in caso di incendio di una o più persone formate espressamente a tale scopo;
 - c) l' introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad es. sostanze chimiche).
3. Il Committente si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della Ditta o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel **DUVRI**.
4. Il Committente ovvero il Responsabile di Struttura ha l' autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempimenti da parte della Ditta¹ ovvero in caso di pericolo grave ed immediato, dandone tempestiva informazione all' Area Ambiente e Sicurezza e all' Area Servizi Tecnici.

Art. 4 – Compiti della Ditta

1. La Ditta, in sede di presentazione dell' offerta e comunque prima della sottoscrizione dell' ordine o del contratto, fornisce al Committente la seguente documentazione (parte seconda Appendice B):
 - a) Informazioni relative all' attività svolta e/o Piano Operativo di Sicurezza, in cui dovranno essere contenute tra l' altro le seguenti informazioni:
 - dati generali della Ditta con riferimento all' organizzazione della sicurezza;
 - rischi inerenti le attività svolte;
 - misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare le interferenze.
 - b) dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Regolamento e di impegno a rispettarne le condizioni espresse (Allegato 1).
2. La Ditta coopera e collabora con il Committente alla stesura del **DUVRI**, anche attraverso incontri e sopralluoghi congiunti presso le aree di lavoro del Committente e concorda con questo tempi e modalità di esecuzione dei lavori.
3. La Ditta provvede autonomamente in riferimento ai rischi specifici derivanti dalla propria attività, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
4. La Ditta, in sede di esecuzione delle attività, provvede inoltre a:
 - a) rispettare quanto indicato nel **DUVRI**;
 - b) adottare le misure preventive e protettive atte a garantire la sicurezza e la salute oltre che del proprio personale anche di quello universitario, degli studenti e di eventuale pubblico, che possano rimanere coinvolti dall' attività della Ditta;
 - c) non iniziare un' attività prima di avere predisposto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;
 - d) attenersi ai regolamenti e alle procedure di sicurezza vigenti presso l' Università (Appendice A), in relazione ai rischi specifici presenti;
 - e) formare ed informare il proprio personale anche sui rischi derivanti dalle attività universitarie, se concomitanti all' esecuzione del lavoro, fornendo al personale le misure di prevenzione e sorvegliare sulla loro corretta applicazione; coordinare il lavoro di eventuali ditte subappaltatrici informandole di quanto programmato e sui sistemi di protezione previsti;

¹ Ai sensi dell' art. 7, D.Lgs. 626/94 e s.m.i., il committente risponde in solido con l' appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall' appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell' INAIL



- f) mettere a disposizione dei propri lavoratori i dispositivi di protezione individuale (DPI), attrezzature, utensili e sostanze adeguati alla tipologia dei lavori da eseguire ed ai rischi presenti sul luogo di intervento e conformi alle normative vigenti;
- g) fornire alla segreteria della struttura in cui sono svolti i lavori i nominativi dei lavoratori presenti, che dovranno indossare, ove ne ricorrano le condizioni, una tessera di riconoscimento;
- h) verificare preventivamente la conformità dei punti di alimentazione (elettrica, di gas, ecc.), che si intendono utilizzare, onde evitare incidenti o interruzioni del servizio;
- i) segnalare ogni malfunzionamento di impianti o attrezzature al Committente e/o al Responsabile di Struttura e, in caso di pericolo grave ed immediato, sospendere immediatamente i lavori ed adottare le indispensabili misure correttive e protettive;
- j) utilizzare solo proprie attrezzature;
- k) custodire in sicurezza, a propria cura e rischio, le attrezzature e i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno dell'area universitaria.

2. Salvo diverso specifico e formale accordo indicato in sede contrattuale, la Ditta provvede autonomamente alla gestione dei rifiuti prodotti nelle attività oggetto dell'incarico ed alla salvaguardia dell'ambiente, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
3. La Ditta provvede alla sorveglianza sanitaria del proprio personale, considerando anche i rischi specifici che dovessero derivare dalla eventuale frequentazione delle aree di lavoro dell'Università.
4. In caso di subappalto, la Ditta provvede a trasmettere il presente Regolamento e a far compilare le parti di competenza (Appendice B parte seconda e Allegato 1) alla Ditta subappaltatrice.

Art. 5 - Compiti delle Ditte incaricate delle pulizie dei locali

1. Oltre a quanto indicato nei punti precedenti, il personale addetto alle pulizie dei locali deve:
 - essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Struttura all'ingresso alle aree ad accesso controllato e/o ai laboratori a rischio specifico;
 - provvedere alla raccolta differenziata dei rifiuti: carta, vetro, lattine ed altri rifiuti solidi urbani prodotti dall'Università, seguendo le procedure vigenti in Università.

TITOLO II – Personale universitario che opera esternamente all'Università

Art. 6 - Compiti del personale

1. Il personale dell'Università che si reca presso Enti esterni, pubblici o privati, per effettuare una attività lavorativa temporanea deve preventivamente coordinarsi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 626/94, con il Responsabile dell'Ente per assicurare la sicurezza e la salute propria e quella dei collaboratori, pretendendo almeno le informazioni relative:
 - ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate (ad es. aree ad accesso controllato, presenza di materiali tossici, ecc.);
 - alla delimitazione delle eventuali aree pericolose in cui il personale universitario deve operare;
 - al soggetto delegato dall'Ente per il coordinamento delle attività di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori;
 - al piano di emergenza e di evacuazione e di primo soccorso.



2. Il personale universitario deve fornire al Responsabile dell'Ente tutte le informazioni relative ai rischi specifici derivanti dalle proprie mansioni, astenendosi dall'effettuare attività se non è preventivamente informato riguardo i rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui esse devono essere svolte.

Art. 7 - Compiti del Responsabile delle attività e del Responsabile di Struttura

1. Se il personale dell'Università si reca presso Ditte o Enti esterni per conto del Responsabile delle attività ovvero del Responsabile di Struttura, questi ultimi dovranno preventivamente coordinare le attività di sicurezza indicate all'articolo precedente, cui il personale si dovrà attenere.

Art. 8 - Convenzioni con Enti esterni all'Università

1. La sicurezza e la salute del personale dell'Università che presta la propria attività in forma continuativa presso Enti esterni convenzionati e viceversa, debbono essere preventivamente regolamentate da specifici accordi definiti in sede convenzionale tra l'Università e gli Enti. Gli operatori coinvolti sono tenuti ad osservare quanto disposto dagli Enti e a prestare la massima collaborazione per la predisposizione ed attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

TITOLO III

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo generale sull'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori; le stesse debbono essere adeguatamente divulgate a tutto il personale interessato.
2. Disposizioni o ordini specifici emanati dai Responsabili di Struttura o dai Responsabili delle attività non possono essere in contrasto con la normativa ed i regolamenti di Ateneo vigenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente.